

## LA PROSSIMA SCOMPARSA DELL'APPELLO NEL PROCESSO PENALE

Abbiamo atteso la riforma Cartabia del processo penale e condiviso l'urgenza di introdurre nel nostro sistema sanzioni diverse dalla pena del carcere così come la possibilità di modalità riparatorie che colmino almeno in parte la distanza tra vittima e la collettività e autore di reato.

Non voglio dilungarmi sugli aspetti di riforma, ma sulla controriforma che ha colpito le sorti dell'appello, e cioè della possibilità di fare valere davanti ad un altro giudice l'ingiustizia di una decisione giudiziaria, vera o presunta, o anche solo ( si fa per dire ) di ottenere una riduzione di pena, il riconoscimento di un'attenuante, la rivisitazione anche di un giudizio sull'autore, magari a conclusione di un processo durato anni.

Da tempo il tema del secondo grado di giudizio è oggetto di critiche e di giudizi negativi anche sul ruolo dell'avvocatura colpevole di presentare appelli non meritevoli di accoglimento e di ingolfare la macchina della giustizia che, diversamente, potrebbe andare più veloce e con meno costi.

Certo, l'introduzione di pene sostitutive di pene detentive ( sino a 4 anni) già in sede di cognizione, l'ampliamento dell'istituto della messa alla prova ed altre misure potranno, forse, nel tempo avere effetti deflattivi sul carico giudiziario e anche sul numero delle impugnazioni interposte in assenza di un ragionevole interesse.

Ma saranno l'interessato e il suo difensore a scegliere la strada da percorrere. E questa libertà di scegliere il percorso giudiziario più soddisfacente non si può toccare.

Eppure la riforma Cartabia, sulla scia degli interventi normativi durante la fase pandemica, introduce addirittura la necessità di uno specifico mandato ad impugnare dopo la sentenza di primo( e secondo) grado, a pena di inammissibilità dell'impugnazione stessa, per l'imputato assente.

Sta già avvenendo. La Cassazione, in una recente pronuncia ( Cass. Sez.IV, n. 41858/2023 ), ha fatto riferimento, a proposito dell'ulteriore onere di dichiarare il domicilio ( per l'imputato) ai fini del giudizio di appello al principio di collaborazione e lealtà processuale, al fine di garantire una informata e consapevole partecipazione al giudizio di appello e la riduzione al ricorso ad eventuali rimedi restitutori o rescissori.

Dunque, la riforma incide pesantemente sul rapporto difensore - imputato per ragioni di economia processuale. Non basta il rapporto fiduciario, si vuole la prova che l'imputato, se è rimasto assente, voglia davvero impugnare quella sentenza. Il mandato originario, pure volto a conferire al proprio difensore facoltà di impugnare, non vale più.

Se il difensore è impossibilitato ad avere un contatto " fisico " con il proprio assistito, perché non è reperibile sul territorio, per fare un esempio, non potrà impugnare.

Si colpiscono così gli imputati più deboli, stranieri irregolari, persone con problematiche psichiatriche o di dipendenza da sostanze, senza fissa dimora, che magari ricompaiono dopo mesi se hanno la possibilità di farlo e che hanno maggiore necessità di essere accompagnati nel loro percorso giudiziario.

Ogni difensore sa che è principio fondante del proprio ruolo evitare che le persone assistite finiscano in carcere senza avere esperito ogni tentativo di migliorare la condizione processuale delle stesse. Pensiamo a chi è difensore d'ufficio, che non potrà impugnare.

Certo l'art. 581 cp nella vigente formulazione sarà oggetto di vaglio della Corte Costituzionale, per violazione quantomeno degli artt. 3 e 24 Cost.

Ma intanto questa scelta, a cui si somma un processo di appello che si celebra in presenza solo se richiesto, il favor per il processo a distanza, rende sempre più sfumato il ruolo del difensore, figura opaca, che tende a scomparire dalla scena del processo, celebrato sulle carte, in camera di consiglio.

Ha scritto F. Kafka ne “ Il processo “ che , appunto, “.. il processo è entrato in uno stato in cui non è più possibile portare nessun aiuto, passa sotto la competenza di corti inaccessibili, ove l'imputato non è più raggiungibile neppure dall'avvocato”.

Ma la classe forense , pur consapevole che questa riforma stravolge il diritto di difesa, non ha reagito con sufficiente vigore. Sarebbe doveroso farlo, prima che sia troppo tardi.

08.11 .2023

Avv. Desi Bruno Camera penale di Bologna

Già Garante delle persone private della libertà personale dell'Emilia –Romagna e del Comune di Bologna